

PROTOCOLLO D'INTESA

Per le udienze civili del Tribunale di Lucca e per la promozione di strategie finalizzate alla diffusione dei principi di pari opportunità ed alla rimozione di ogni comportamento discriminatorio per ragioni di sesso nell'esercizio della professione forense,

TRA

- Tribunale di Lucca
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca
- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca
- AIAF Toscana – Sezione di Lucca
- Commissione Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Lucca
- Dirigente del Tribunale di Lucca

Si conviene quanto segue:

CONTENZIOSO ORDINARIO

1. Le udienze istruttorie e quelle ove sono previsti incumbenti specifici, saranno fissate ad un orario determinato che terrà conto del tempo verosimilmente necessario per lo svolgimento della relativa attività processuale.
2. Il Giudice, una volta che siano state formulate compiutamente le istanze di merito ed istruttorie, enuncerà il programma delle attività processuali future, con la indicazione di massima del relativo calendario.
3. In sede di A.T.P. o di C.T.U., il Giudice assicurerà il contraddittorio tra il *consulente tecnico di ufficio* ed i *consulenti tecnici di parte*, prevedendo che il primo invii ai secondi una bozza della relazione e concedendo ai destinatari un termine di 20 giorni per far pervenire al consulente di ufficio eventuali osservazioni, alle quali si darà riscontro nella relazione definitiva.
4. I difensori avranno cura di predisporre i fascicoli di parte in aderenza a quanto previsto dall'art. 74 disp. Att. C.p.c. con sezioni separate per atti e documenti, tutti correttamente affolati. In caso di produzioni documentali ulteriori rispetto a quelle effettuate con gli atti introduttivi, ai documenti prodotti dovrà essere assegnata una numerazione progressiva in prosecuzione dell'ultima precedentemente effettuata.
5. I difensori cureranno di precisare dettagliatamente le conclusioni su foglio dattiloscritto da allegare al verbale di udienza (ed in cancelleria telematica), evitando il rimando ad altri precedenti atti di causa, salve le integrazioni che si renderanno necessarie alla luce delle conclusioni avversarie.
6. Sarà cura dei difensori di inserire nella cancelleria telematica gli atti processuali in formato editabile (doc. o rtf), al fine di evitare la necessità di trascrivere il contenuto di richieste, deduzioni ed opposizioni nel corpo delle decisioni, le quali potranno così essere redatte con maggiore celerità e ciò anche al fine di limitare l'accesso alla cancellerie.

Consulente

Ad

A

Ad

Ad

GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Fase presidenziale

A) Ricorso

I difensori avranno cura di indicare e documentare nel ricorso il titolo di proprietà e l'indirizzo della casa coniugale nonché i dati catastali di questa al fine della eventuale trascrizione dell'ordinanza presidenziale qualora parte ricorrente ne chieda l'assegnazione e di allegare la documentazione fiscale dell'ultimo triennio al fine di rappresentare le condizioni economiche del ricorrente.

B) Decreto di fissazione dell'udienza presidenziale

Il Presidente:

- nel decreto che fissa l'udienza informa il resistente della possibilità di farsi assistere da un difensore che, nella ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge, può essere nominato a spese dello Stato con istanza da depositare presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- invita il ricorrente, nel caso in cui non abbia compiutamente provveduto a documentare le proprie condizioni reddituali, a esibire la documentazione di cui alla lettera A) del presente protocollo, ossia la documentazione fiscale dell'ultimo triennio;
- invita il resistente ad osservare gli stessi oneri di documentazione delle proprie condizioni reddituali e quindi ad esibire la documentazione fiscale dell'ultimo triennio.

C) Memoria difensiva

I difensori avranno cura di redigere la memoria osservando le medesime indicazioni previste per il ricorso di cui alla lettera A) che precede.

D) Udienza presidenziale

Qualora il resistente abbia depositato memoria e/o documenti oltre il termine, e il ricorrente chieda un termine per replicare, il Presidente può riservare la decisione a dopo la scadenza del termine che concederà al ricorrente per il deposito di memoria di replica al fine del rispetto del principio del contraddittorio.

Nei casi in cui il Presidente ne ravvisi l'opportunità, anche a prescindere dalla regolarità formale della notifica, potrà disporre la rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto fissando una nuova udienza e scegliendo la modalità di notifica più funzionale alla garanzia del contraddittorio.

Per il rispetto del contraddittorio, parte ricorrente potrà replicare alla costituzione di parte resistente solo oralmente, senza poter depositare all'udienza presidenziale memorie non autorizzate né deduzioni a verbale già predisposte a meno che, costituendosi, il resistente abbia avanzato domanda riconvenzionale o comunque effettuato deduzioni tali da

comportare una compiuta replica scritta. In tali casi il Presidente potrà concedere termini differenziati ad entrambe le parti per le repliche riservando la decisione.

Nel caso in cui le parti chiedano autorizzazione al deposito in udienza di documenti che il Presidente ritenga rilevanti al fine della decisione in via provvisoria, la parte nei cui confronti tali documenti vengano esibiti avrà diritto ad un termine per replica ed eventuale esibizione di altri documenti.

Sarà data conferma dell'ordine di chiamata indicato nel decreto in calce al ricorso anche mediante affissione di un elenco all'esterno dell'aula dell'udienza presidenziale con indicazione del numero di ruolo della causa e del nominativo dei difensori, nel rispetto della privacy delle parti.

Qualora il Presidente debba adottare provvedimenti relativi al regime di affidamento, domiciliazione e frequentazione di figli minori e ritenga opportuno provvedere al loro ascolto e/o disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio a carattere psicologico si osserveranno le indicazioni di cui agli allegati n. 1 (ASCOLTO DELLA PERSONA MINORENNE NEI GIUDIZI DI FAMIGLIA) n. 2 (C.T.U. PSICOLOGICA NEI GIUDIZI DI FAMIGLIA) del presente protocollo.

I figli minori non dovranno mai comparire alla prima udienza presidenziale per iniziativa dell'uno o dell'altro genitore per essere ascoltati dal Presidente.

Qualora lo ritenga opportuno, il Presidente potrà sentire a sommarie informazioni persone informate dei fatti pertinenti la vita quotidiana dei figli.

Qualora il Presidente debba adottare provvedimenti di carattere economico relativamente ai figli, minorenni e/o maggiorenni, e/o a favore di uno dei coniugi e ritenga opportuno disporre una Consulenza Tecnica d'ufficio a carattere contabile-estimativo si osserveranno le indicazioni di cui all'allegato n. 3 (C.T.U. CONTABILE-ESTIMATIVA NEI GIUDIZI DI FAMIGLIA) del presente Protocollo, salva la possibilità dell'adozione, *medio tempore*, di provvedimenti provvisori.

E) ORDINANZA PRESIDENZIALE E FISSAZIONE DELLA PRIMA UDIENZA ISTRUTTORIA EX ART. 709 c.p.c.

Nell'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti relativi al regime di affidamento ed esercizio della potestà il Presidente avrà cura di indicare espressamente in ogni singolo caso la modalità di esercizio per le decisioni di carattere straordinario ed ordinario, oltre ad indicare in modo specifico il collocamento prevalente dei figli minori presso l'uno e presso l'altro genitore ed i periodi di rispettiva permanenza.

Nell'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti relativi alla quantificazione degli obblighi contributivi a carico di ciascun genitore e alle modalità con le quali tali obblighi dovranno essere adempiuti il Presidente indicherà espressamente:

- la data di decorrenza dell'obbligo, tenuto conto delle diverse situazioni che possono presentarsi, eventualmente differenziando fra gli obblighi contributivi correnti nelle more fra il deposito del ricorso e l'udienza presidenziale e quelli per il periodo successivo (genitori ancora conviventi al momento dell'udienza presidenziale e adempimenti sino a quel momento agli obblighi contributivi o, al

- contrario, genitori che hanno già interrotto la convivenza e difetto di pagamento di qualsiasi contributo da parte del genitore non più convivente con i figli, ecc.);
- la definizione delle cd. spese straordinarie, indicando espressamente le spese che dovranno intendersi come tali, la percentuale che farà carico a ciascun genitore, tenendosi conto del principio di proporzionalità previsto all'art. 155 c.c. nonché le modalità di corresponsione e di deduzione fiscale da parte di ciascun genitore. Relativamente alla specifica indicazione delle voci di spesa da intendersi come straordinarie esse in via di principio dovranno essere le seguenti:
 1. spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets. Le spese indicate dovranno comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino.
 2. Spese scolastiche come rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli;
 3. Spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago; spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature;
 4. Spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di alternative gratuite;
 5. (Spese per il mantenimento e la cura di animali domestici già facenti parti del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi;
 - Quanto alla modalità di corresponsione sarà preferibile, valutata anche la rispettiva condizione economica delle parti, disporre che ciascun genitore metta a disposizione la percentuale che gli fa carico tre giorni prima della data in cui deve avvenire il pagamento, salvo le spese straordinarie urgenti.
 - Nel caso di spese medico-sanitarie urgenti è auspicabile che venga segnalato che non ricorre la necessità di preventivo consenso che invece ricorre per tutte le spese straordinarie di altra natura;
 - Qualora si manifestasse l'opportunità di evitare, in tema di ripartizione delle spese straordinarie, un'eccessiva conflittualità fra le parti, il Presidente potrà anche quantificare forfettariamente l'entità di tali spese, almeno per quelle cd. Straordinarie ma in effetti di carattere routinario e quindi facilmente prevedibili, da porre in tutto o in parte a carico della parte onerata;
 - Anche al fine sopra indicato il Presidente avrà cura di specificare nell'ordinanza presidenziale il termine entro il quale la parte non assegnataria della casa coniugale (e comunque che non ha diritto ad altro titolo a continuare ad abitarvi) dovrà lasciarla nella esclusiva disponibilità dell'altra parte;
 - Ai fini della trascrizione, nel caso dell'assegnazione della casa coniugale, il provvedimento del Presidente farà espresso richiamo ai dati catastali indicati negli atti di parte.

FASE ISTRUTTORIA (art. 709 bis c.p.c.)

F) UDIENZE ISTRUTTORIE

Attesa la delicatezza dei procedimenti tutte le discussioni sull'ammissione dei mezzi di prova, così come ogni adempimento istruttorio ed in genere qualsiasi trattazione della causa che si concretizzi in qualcosa di diverso dal mero rinvio, si terranno in modo da assicurare la riservatezza delle parti.

I difensori terranno costantemente aggiornata la documentazione dei redditi delle parti assistite mediante l'esibizione in giudizio, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, delle dichiarazioni dei redditi e di ogni altro documento attestante la modificazione delle condizioni economiche della parte assistita.

Per l'eventuale ascolto del minore, per la C.T.U. a carattere psicologico e/o contabile-estimativo valgono le indicazioni di cui ai rispettivi allegati al presente protocollo, come pure nel caso in cui il Giudice Istruttore debba provvedere in ordine al regime di affidamento, domiciliazione, frequentazione ed agli obblighi contribuiti e/o all'assegnazione della casa coniugale valgono le indicazioni riferite nella parte che precede per il Presidente.

Nel caso in cui sia stata reclamata l'ordinanza presidenziale e conseguentemente il fascicolo di ufficio, con i fascicoli di parte, venga inviata alla Corte di Appello i difensori avranno cura di provvedere a sostituire provvisoriamente il rispettivo fascicolo di parte con la copia dello stesso mentre la cancelleria avrà cura di provvedere a sostituire le altre parti del fascicolo di ufficio (e cioè i verbali di udienza) con copia delle stesse, il tutto al fine di consentire la prosecuzione del giudizio in primo grado.

PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO

GIUDIZI PER LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Con il decreto con il quale viene fissata la data per la comparizione delle parti il Tribunale indica il termine per la notifica del ricorso ed invita il convenuto a costituirsi 20 giorni prima dell'udienza e parte ricorrente a depositare eventuale replica non meno di 10 giorni prima e la stessa parte resistente a depositare l'ultima memoria difensiva fino a 5 giorni prima dell'udienza fissata.

Con lo stesso decreto il Tribunale:

- evidenzia la possibilità del resistente di farsi assistere da un difensore ed anche che, nella ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge, tale difensore può essere nominato a spese dello Stato con istanza da depositare presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Per la conduzione delle udienze, per l'adozione dei provvedimenti relativi al regime di affidamento, domiciliazione, frequentazione e per quelli di carattere economico (ivi compresa la specificazione delle spese straordinarie) valgono le stesse indicazioni date nel presente Protocollo per il giudizio di separazione e di divorzio come pure per l'ASCOLTO DELLA PERSONA MINORENNE, per la C.T.U. PSICOLOGICA e per la C.T.U. CONTABILE-ESTIMATIVA valgono i richiami già effettuati ai relativi allegati al presente Protocollo.

GIUDIZIO SU DOMANDA CONGIUNTA PER LA PRONUNCIA DELLO SCIoglimento DEL MATRIMONIO E PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DI MATRIMONIO

In questo giudizio le parti dovranno essere assistite e rappresentate da un difensore che potrà essere anche comune.

Nel ricorrere dei presupposti di legge ciascuna parte potrà avvalersi del patrocinio a carico dello Stato.

PARI OPPORTUNITA'

Visti in particolare gli articoli 2, 3, 24 e 51 della Costituzione Italiana, il D. Lgs. del 26 marzo 2001 n. 151, in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, come modificato dal D. Lgs. Del 23/04/2003 n. 115, il D.Lgs. del giorno 11 aprile 2006 n. 198 c.d. "Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna", nonché gli indirizzi espressi dalla Commissione Pari Opportunità del Consiglio Nazionale Forense competente in tale materia, va riconosciuto lo stato di gravidanza e maternità quale motivo di legittimo impedimento a comparire:

- alle udienze di lavoro istruttorie e di discussione della causa ex art. 420 c.p.c.;
- alle udienze civili di comparizione personale delle parti ex art. 185 c.p.c., di istruzione probatoria ed eventuale discussione della causa ex art. 281 quinquies 2 comma e sexies c.p.c.;
- in altri procedimenti fasi, assimilabili alle ipotesi ut supra;

La richiesta di rinvio dovrà essere tempestivamente presentata all'Autorità procedente con le seguenti modalità:

- a) per il periodo indicato dall'art. 16 D. Lgs. 151/01 la sussistenza del legittimo impedimento dovuto a maternità sarà sufficientemente documentata con l'allegazione di un certificato medico da cui risulti la data presunta del parto o il certificato di nascita del figlio o di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/00, senza necessità di ulteriori specificazioni comprovanti particolari patologie;
- b) per il periodo anteriore a quello previsto dall'art. 16 D. Lgs. 151/01, la sussistenza del legittimo impedimento dovrà essere documentata con l'allegazione di un certificato medico da cui risulti la sussistenza di particolari patologie e/o gravi complicanze della gravidanza;
- c) anche al di fuori del periodo indicato dall'art. 16 D. Lgs. 151/01 e sino al compimento del terzo anno di vita della prole, la legittimità dell'impedimento eventualmente addotto e dovuto all'assolvimento degli obblighi di cura della prole dovrà essere valutato alla stregua delle premesse del presente protocollo.


Il trattamento di cui sopra è garantito al padre di prole la cui madre sia impossibilitata all'assolvimento degli obblighi di cura ed assistenza in analogia a quanto già previsto in altri settori dell'ordinamento.

Nei periodi sopra indicati l'avvocato che adduca ragioni di urgenza legate all'assolvimento degli obblighi di cura della prole avrà la precedenza nello svolgimento degli adempimenti di cancelleria.

Le parti sottoscritte si impegnano a promuovere e diffondere i contenuti del presente protocollo d'intesa tra i magistrati, gli avvocati e il personale amministrativo, operanti all'interno del distretto.


Lucca, 8/11/2010

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE


IL PRESIDENTE
DEL TRIBUNALE
Gabriele FERRO

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Aldo CICALA)




IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI



AIAF TOSCANA – SEZIONE LUCCA



LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI



IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO



ALLEGATO N. 1

ASCOLTO DELLA PERSONA MINORENNE NEI GIUDIZI DI FAMIGLIA

LIMITI DELL'ASCOLTO

Il bambino e in genere la persona minore di età dovranno essere ascoltati dal giudice solo nei procedimenti civili contenziosi (separazioni, divorzi e relative modifiche) e non nei giudizi di separazione consensuali e divorzi congiunti e loro modifiche su domanda congiunta.

Nei giudizi non contenziosi si procederà all'ascolto solo laddove particolari circostanze del caso lo facciano ritenere opportuno.

Nei giudizi contenziosi la non audizione del bambino che ha compiuto i dodici anni dovrà essere adeguatamente motivata dal giudice, con specifico riferimento al caso concreto e non con mera clausola di stile.

ATTIVITA' PREPARATORIA ALL'ASCOLTO

Prima dell'ascolto del minore le parti ed i difensori proporranno al giudice i temi che desiderano vengano trattati durante il colloquio del magistrato con il minore e il giudice indicherà alle parti i temi sui quali ritiene di intrattenersi con il minore.

Il minore dovrà essere informato dell'incontro e delle condizioni del suo svolgimento.

Il giudice rappresenta alle parti la delicatezza dell'esame del minore e le possibili conseguenze che potrebbero derivare da tentativi di condizionamento dello stesso. Darà le più opportune indicazioni per la preparazione dell'incontro, specificando anche le modalità di accompagnamento del minore in Tribunale o in altro luogo appositamente indicato.

E' fatto divieto ai difensori di intrattenersi con il minore prima che venga ascoltato dal giudice. I difensori raccomanderanno al proprio assistito di non esercitare condizionamento sul minore da esaminare.

TEMPI DELL'ASCOLTO

Il momento dell'ascolto dovrà essere individuato dal giudice tenendo prioritariamente conto delle esigenze della persona minorenni.

Pertanto l'udienza dovrà essere fissata in orari in cui possano essere garantiti: riservatezza non solo dell'udienza ma anche dell'ingresso del minore in tribunale, puntualità di trattazione, disponibilità di tempo perché il minore possa essere messo a suo agio.

L'udienza dedicata all'ascolto della persona minorenni sarà fissata tenendo conto dei suoi impegni scolastici e comunque possibilmente nelle ore pomeridiane.

LUOGO DELL'ASCOLTO

Presso il Tribunale sarà allestita una stanza per l'ascolto della persona minore di età, possibilmente in spazio defilato rispetto alle altre attività della sede giudiziaria, arredato secondo criteri che lo distinguano dall'aula del tribunale ma

tali, invece, da favorire la comunicazione e l'interazione del bambino/giovane col giudice. Possibilmente tale stanza sarà attrezzata con specchio unidirezionale. Tale stanza dovrà essere munita di apparato di audio-videoregistrazione per consentire la ripresa audio-visiva dell'incontro e del colloquio del giudice con la persona minorenni.

Finché il Tribunale non sia attrezzato nei termini auspicati il giudice potrà avvalersi di altre strutture esterne al tribunale, pubbliche o private.

Il sistema di audio-videoregistrazione non esonera il giudice dalla verbalizzazione.

MODALITA' DELL'ASCOLTO

Salvo casi eccezionali, anche in considerazione dell'età della persona minorenni e degli specifici obiettivi ai quali tende l'audizione, l'ascolto della persona minorenni si svolgerà senza la presenza delle parti, al fine di non condizionare la manifestazione del pensiero e delle emozioni del bambino/giovane.

I difensori parteciperanno all'ascolto della persona minorenni da dietro lo specchio unidirezionale. Se non sia disponibile la stanza attrezzata con specchio unidirezionale i difensori presenti nella stanza con la persona minorenni dovranno comunque mantenere un comportamento rispettoso della situazione di particolare delicatezza di quest'ultima e non rivolgere domande dirette.

Ciascuna parte avrà diritto di ricevere una copia del CD contenente l'audio videoregistrazione.

Lucca, 8/11/2010

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

IL PRESIDENTE
DEL TRIBUNALE
Gabriele FERRO

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Aldo CICALA)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

AIAF TOSCANA - SEZIONE LUCCA

LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

ALLEGATO N. 2

C.T.U. PSICOLOGICA NEI GIUDIZI DI FAMIGLIA

1. Ogniqualvolta sia necessario il contributo di professionisti aventi competenze specifiche diverse (ad esempio per somministrazione di tests psicologici) è auspicabile che il C.T.U. sia affiancato da uno specialista il quale, a propria volta, presti il giuramento di rito come C.T.U.. Ciò al fine dell'assunzione di una posizione paritetica ed autonoma rispetto al C.T.U., di una identica responsabilità e di garanzia di un valido contraddittorio tra le parti.
2. Compatibilmente con la natura fiduciaria dell'incarico e con l'opportunità di una turnazione negli incarichi, il giudice terrà conto della eventuale indicazione congiunta da parte dei difensori del nominativo di uno specifico professionista, soprattutto per indagini di particolare specializzazione e per situazioni particolarmente complesse.
3. Nell'affidare l'incarico al C.T.U. il Giudice autorizzerà le visite domiciliari, quelle scolastiche, i colloqui con i familiari e, più in generale, tutte quelle attività che consentano al perito di capire e descrivere la reale situazione della persona minorenne, acquisendo informazioni nei contesti familiari e sociali nei quali la stessa è inserita. Di tutte le operazioni il C.T.U. dovrà preventivamente avvertire i consulenti di parte per consentirne la partecipazione e dovrà raccogliere il consenso dei periziandi all'eventuale somministrazione di tests diagnostici.
4. E' auspicabile che vengano nominati consulenti di parte professionisti diversi dagli eventuali terapeuti delle parti stesse.
5. E' auspicabile che i difensori non partecipino alle operazioni peritali se non in casi eccezionali di assenza o impedimento del consulente di parte o di espresso invito da parte del C.T.U.
6. E' auspicabile che i difensori informino gli assistiti della natura e delle caratteristiche dell'indagine peritale, delle conseguenze che ne potrebbero derivare, dei costi, dei tempi e del fatto che durante tale percorso è indicato che la parte sia assistita da un proprio consulente di parte risultando improprio, nonostante il diritto di cui all'art. 194, 2° comma c.p.c., che venga assistita dal difensore.
7. I difensori potranno formulare una proposta di quesito che il giudice discuterà con gli stessi e con il C.T.U. per la definitiva formulazione del quesito, da adattare agli aspetti peculiari di ogni singola vicenda, escludendosi la formulazione di un quesito standard.
8. Nelle situazioni di particolare gravità il Giudice invita il C.T.U. a depositare, prima della scadenza del termine concessogli, una sintetica relazione che consenta al Giudice stesso di assumere eventuali statuizioni provvisorie in via d'urgenza.
9. Il Giudice invita il C.T.U. a registrare -almeno con supporto audio- gli incontri peritali. Conformemente alla deliberazione n. 46/2008 del Garante per la protezione dei dati personali detto materiale, unitamente a quello raccolto durante la consulenza, dovrà essere allegato all'elaborato peritale da depositare in tante copie quante sono le parti costituite.
10. La liquidazione delle spese e del compenso della C.T.U. nonché la loro distribuzione fra le parti verranno effettuate previo esame nel

contraddittorio delle parti, nel corso della prima udienza successiva al deposito della richiesta di liquidazione da parte del C.T.U.

Lucca, 8/11/2010


IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

IL PRESIDENTE
DEL TRIBUNALE
Gabriele FERRO



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Aldo CICALA)



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI



AIAF TOSCANA - SEZIONE LUCCA



LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI



IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO



ALLEGATO N. 3

C.T.U. CONTABILE ESTIMATIVA NEI GIUDIZI DI FAMIGLIA

Nelle situazioni di particolare gravità il Giudice invita il C.T.U. a depositare, prima della scadenza del termine concessogli, una sintetica relazione che consenta al Giudice stesso di assumere eventuali statuizioni provvisorie in via d'urgenza.

La liquidazione delle spese e del compenso della C.T.U. nonché la distribuzione fra le parti verranno effettuate previo esame nel contraddittorio delle parti, nel corso della prima udienza successiva al deposito della richiesta di liquidazione da parte del C.T.U.


Lucca, 8/11/2010

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE


IL PRESIDENTE
DEL TRIBUNALE
Gabriele FERRO

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Aldo CICALA)




IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI



AIAF TOSCANA - SEZIONE LUCCA



LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI



IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

